

L'età medievale

Il *notarius* mediatore fra comunità e autorità

Alessandra Bassani

Università degli Studi di Milano

ORCID 0000-0002-2003-4182

Abstract - Lo scopo del saggio consiste nell'illustrare le caratteristiche degli atti prodotti dai notari altomedievali e il ruolo da loro svolto in quei secoli, per evidenziare la centralità della mediazione che essi attuano fra comunità di appartenenza e nascenti autorità comunali nel basso medioevo, quando il loro ruolo di certificatori della *publica fides* li rende protagonisti della vita sociale, economica e politica, e l'esempio di Rolandino Passeggeri è in tal senso illuminante.

The essay aims to describe the characteristics of the documents drawn up by notaries in the early middle ages and the role they played to enlighten the way they mediated between their communities and new born authorities of the communes during XIth and XIIth centuries. In fact, in Italian towns their role as officials who ensured the authenticity of the documents made them leaders in social, economic and political life: Rolandino Passeggeri is a shining example.

SOMMARIO: 1. Dall'alto al basso medioevo – 2. Il notaio mediatore nella città medievale – 3. Conclusioni.

1. Dall'alto al basso medioevo

La professionalità del notaio contemporaneo, che attribuisce ad un documento giuridico la *publica fides*, nasce nel pieno medioevo: per comprendere i motivi per cui si è giunti a questo snodo cruciale del diritto europeo continentale, è necessario ricostruire il passaggio dalle evanescenti figure di *scribae*, che troviamo negli atti altomedievali, al notaio protagonista della vita frenetica dei comuni.

L'argomento 'notaio' può essere studiato sotto tre aspetti, che devono necessariamente intrecciarsi ed arricchirsi reciprocamente: quello diplomatistico, quello giuridico e quello storico¹.

¹ Sono infatti queste le tre competenze che animano il progetto SEED-Seal of Excellence 2020 LIMEN – *Linguaggi della mediazione notarile*, finanziato dall'Università degli Studi di Milano e

Sotto tutti e tre gli aspetti, resta magistrale la ricostruzione offerta da Giorgio Costamagna che, analizzando le risultanze documentarie, cioè i 296 documenti di età longobarda editi da Luigi Schiaparelli², afferma che «il *notarius* che sottoscrive le *chartae* dell'epoca è un rogatario che trae la propria credibilità da un'*auctoritas* riconosciuta»³.

Non si tratta, infatti, di privati che sanno scrivere e si pongono al servizio di parti analfabete: in un placito del 750 viene dichiarata fraudolenta la *charta* «pro qua re nec notarium verum habebant nec testimonia»⁴, perciò è fraudolenta la *charta* che non è stata rogata da un *notarius verus*, che non può quindi essere un semplice alfabetista intraprendente: doveva esservi una qualche forma di riconoscimento da parte di una *auctoritas*.

Infatti, in una carta pisana del 730, il rogatario si nomina «Benedictus vir clarissimus notarius domini Gregorio (*sic*) gloriosissimi docis»⁵.

Un notaio ducale, quindi, addetto ad una pur abbozzata cancelleria.

Rispetto al ruolo dello *scriba publicus* di età giustiniana, viene però a mancare l'*insinuatio* nei *gesta municipalia*: là era questo passaggio che garantiva la *publica fides*⁶.

Perciò, questo *notarius* longobardo da dove fa scaturire l'autenticità del documento?

Tale funzione risultava particolarmente necessaria in relazione alle *chartae* che in qualunque modo risultassero connesse alla proprietà di una terra. Per i Longobardi, il legame stabile con la terra, la proprietà immobiliare, era un concetto nuovo, per il quale non possedevano né gli strumenti intellettuali né, a maggior ragione, le parole che la descrivessero: l'appropriazione che essi violentemente realizzarono, e i conflitti che in questo passaggio, certo, si crearono, necessitavano di venir 'governati'⁷.

A proposito del ruolo di 'agenti giuridici' nell'epoca longobarda, va fatta un'ulteriore fondamentale riflessione: è noto che «i Longobardi erano un popolo senza scrittura» e che «L'estraneità iniziale ad un contesto tuttora saldamente ancorato ai valori della scrittura e del latino si risolse in una conversione totale»⁸: il loro alfabeto divenne, in breve tempo, quello latino, che essi usarono per scrivere testi in lingua latina. Nel giro di un secolo, «i Longobardi rinunciarono di fatto al mantenimento della lingua nazionale»⁹: ce lo testimoniano gli editti e i

guidato dalla professoressa Marta Mangini, professoressa associata presso il Dipartimento di Studi storici di UniMi, che ha finanziato questo volume.

2 *Codice Diplomatico Longobardo*. Sull'amministrazione della giustizia e il sistema di prova presso i Longobardi Padoa Schioppa 2006.

3 Costamagna 1975, 175-176.

4 Costamagna 1975, 177.


5 Costamagna 1975, 175; Padoa Schioppa 2005, 163-165.

6 Costamagna 2017, 13.

7 Padoa Schioppa 2005, 64.

8 Bartoli Langeli 2006, 22 per entrambe le citazioni.

9 Padoa Schioppa 2005, 84-85 e Bartoli Langeli 2006, 22.



ASSI, Diplomatico San Salvatore di Monte Amiata 746 settembre - 747 agosto, casella 1, recto. Divieto di ulteriore riproduzione



ASSi, Diplomatico San Salvatore di Monte Amiata 746 settembre - 747 agosto, casella 1, verso. Divieto di ulteriore riproduzione

documenti, anche se, soprattutto questi ultimi, scritti in una «scrittura orripilante, in un latino che definire zoppicante sarebbe un complimento». Questo latino 'orripilante', tuttavia, stride con altre produzioni letterarie longobarde dell'VIII secolo, come ad esempio, l'opera di Paolo Diacono.¹⁰

Ci si è chiesti, allora, se non da ignoranza dipendesse la forma degli editti e dei documenti giuridici, ma dalla scelta di scrivere «in quel latino: un latino pessimo, infarcito di irregolarità fonetiche, grammaticali, sintattiche»¹¹. Epigrafi coeve all'età di Liutprando ci mostrano una ripresa culturale che si traduce nell'uso di un latino corretto, mentre Liutprando fa scrivere i suoi editti in una lingua, che è più volgare di quella usata dallo scriba Ansoald per l'editto di Rotari, quasi un secolo prima. Gli storici della lingua hanno concluso perciò che «Ci fu una divaricazione voluta», il potere scelse di esprimersi in una lingua non letteraria, che era portatrice di una precisa funzionalità comunicativa e tale funzionalità si rifaceva alla tradizione viva dell'amministrazione e della pratica notarile¹².

E il circuito fra la lingua 'legislativa' e la pratica notarile è confermato dall'editto *de scrivis* del 727, dove coloro «qui cartolas scribent» sono i conoscitori e gli interpreti della legge longobarda¹³. Loro la studiano, loro la applicano, quando recepiscono la volontà delle parti contraenti nelle *chartae* e quando assistono il *Dux* nei placiti. E la lingua di quella legge è il loro 'orripilante' latino longobardo: «una lingua dotata di forza di sistema»¹⁴, la lingua dell'istituzione e del regno da Rotari in poi, portatrice di una insopprimibile forza identitaria, per i re Longobardi certo, ma per i notai, soprattutto. Essa, infatti, si mantenne nelle *chartae*, anche dopo l'arrivo dei Carolingi, come patrimonio, identitario appunto, di generazioni di notai che, di fronte ai mutamenti culturali, politici e istituzionali che caratterizzarono quei secoli complessi, scelsero di reagirvi in modo conservativo¹⁵.

Lo stesso discorso deve farsi rispetto alla scrittura, la 'corsiva nuova italiana', che persiste fino almeno all'XI secolo: essa è «il più diffuso e libero modo di scrivere della latinità tardoantica»¹⁶, caratterizzato dalle legature che alterano la forma delle lettere, denotando una «totale indifferenza alla leggibilità»¹⁷: l'imporsi della carolina

10 Bartoli Langeli 2006, 21 e 24: «gli scritti di memoria più distesi lasciati dai Longobardi sono in un latino corretto, grammaticale, a parte gli irriducibili vocaboli e nomi germanici, quando non di ottima qualità letteraria come la *Historia* di Paolo Diacono». L'Autore fa riferimento in particolare agli studi di Capo 1990.

11 Bartoli Langeli 2006, 24.

12 Bartoli Langeli 2006, 25. Sui rapporti fra monarchia e *scribae* Storti cds. Ringrazio l'Autrice per la cortesia.

13 Bartoli Langeli 2006, 25. Sull'Editto Caprioli 1978 e Padoa Schioppa 2005, 151.

14 Bartoli Langeli 2006, 26.

15 Bartoli Langeli 2006, 26.

16 Bartoli Langeli 2006, 29. Si veda alle pp. 67-68 di questo volume l'atto steso dallo scriba Gaidilapu.

17 Bartoli Langeli 2006, 29: «In forza di tale radicamento essa (la corsiva nuova italiana, n.d.r.) improntò gran parte delle esperienze grafiche altomedievali europee, sia librarie che documentarie,

come scrittura della cultura, dopo la conquista carolingia, lasciò indifferenti i notai italiani, similmente a quanto vedremo, adesso, per il loro ruolo autenticatorio¹⁸.

La legislazione carolingia sembrò voler dare una regolamentazione alla figura del *notarius*, attribuendo la sua nomina ai *missi* (*Capitolare missorum* 803 d.C.)¹⁹. La documentazione, in particolare le *notitiae iudicati* per le quali siamo debitori all'edizione di Cesare Manaresi²⁰ e che sono state studiate da Antonio Padoa Schioppa²¹, continua a presentare la coppia di termini *notarius* e *scriba publicus* e collega la validità e la credibilità di una *charta*, presentata in giudizio, al fatto che essa sia

«per notarium publicum scripta et per idoneos testes roborata»²².

L'età carolingia si pone, perciò, rispetto alla funzione notarile di responsabile dell'autenticità del documento, in una linea di continuità rispetto al periodo della dominazione longobarda.

Perché insistere sulla sottoscrizione come *notarius*, sull'utilizzo di una lingua corrotta, sulla persistenza di una scrittura che non vuole farsi leggere, se non da chi è in grado di scriverla? Perché uno degli elementi di quel passaggio, che a breve illustrerò, dalla *charta* all'*instrumentum*, dove l'*instrumentum* e il suo statuto giuridico di 'documento che fa prova' costituiscono la roccia cui si aggancia saldamente tutta la storia del notariato continentale fino alla firma digitale di oggi, è proprio la consapevolezza del proprio ruolo e la forza identitaria della 'cultura' giuridica, linguistica e grafica, consapevolezza e identità maturate in questi secoli complessi di poteri incerti, istituzioni frammentate e sapienze sotterranee.

Tale condizione di passaggio dallo *scriba publicus* altomedioevale al *notarius* delle città del basso medioevo è plasticamente rappresentata dal notaio perugino Urso, studiato da Attilio Bartoli Langeli. Lo studioso utilizza un atto rogato da Urso a Perugia nel 995, per dimostrare come, rispetto al concetto di 'autenticità del documento', non si debba parlare in termini 'quantitativi'. Gli atti di quest'epoca non sono meno autentici di quelli bassomedievali e il ruolo dei *notarii* non è un *minus*, in relazione alla loro forza probatoria: la luccicanza dell'esperienza notarile delle città bassomedievali non deve indurci a spiegare il prima con il dopo: «Ogni società storica esprime il massimo possibile di autenticità attraverso le forme e i mezzi di cui disponeva»²³.

alimentando nel contempo spinte divergenti e dando luogo a una pluralità appariscente di tipizzazioni: talchè nella manualistica italiana questa è definita un'età di particolarismo grafico, mentre un profondo dato unitario c'è, ed è appunto la dominanza della tradizione corsiva».

18 Bartoli Langeli 2006, 29-30.

19 Padoa Schioppa 2002, 163.

20 *I placiti del Regnum Italiae*.

21 Padoa Schioppa 1980; Padoa Schioppa 1988 ma 1990; Padoa Schioppa 2003; Padoa Schioppa 2011.

22 Costamagna 1975, 188.

23 Bartoli Langeli 2006, 56.

Urso roga una *charta* con la quale Giovanni, detto Gregorio, gravemente ammalato, dispone una donazione per l'anima in favore dell'abbazia benedettina di Santa Maria Val diponte, sita tra Perugia e Gubbio²⁴.

Nel protocollo troviamo scritti da Urso la datazione cronica (995(?) settembre) e topica (Perugia, ma su questa si deve tornare), l'oggetto della *charta*, i nomi di parte dei presenti che circondano il letto dell'infermo e di coloro che «intereunte et exeunte sua visitatione confabulantes casum umano generis»: diciamo la descrizione della scena.

L'atto, ci informa Urso, viene scritto

«ad memoriam retinendam et in futuris temporibus veritatem dis[po]nendo qualiter factum est»

«in presentia iudicum et bonorum ominum».

Parte di questi astanti, tra i quali il cugino di Giovanni, Bonizo, che lo assiste no «in lectulo suo in i[n]firmitatem», vengono poi nominati, mentre altri sono «plures omnibus ibidem resedentes adque circum astantes».

Nella parte centrale, dispositiva, Urso fa parlare Giovanni in prima persona: la scena si svolge nella casa del disponente, che si trova nel 'castello de Castilione'. Giovanni concede il terreno di sua proprietà all'abbazia «propter remedio anime me» e vuole ed ordina che Bonizo «fia fide meo commissario et offera ea super ipso sacrosanto altario sancte Marie», cioè lo nomina esecutore. Come accennato Urso fa parlare lo stesso Giovanni:

'Bonizo frater consobrino meo',

'volo disponere de rebus paupertatulas meas',

'ego suprascripto Ioh.s qui Gregorio vocatur ipsa suprascripta res ... in suprascripto monasterio concedo e confirmo et perpetualiter iudico propter remedio anime me',

'et proideo volo et iubeo ut isto Bonizo fia fide meo commissario'.

L'atto è compiuto, la volontà è stata espressa e i presenti l'hanno ascoltata e hanno potuto vedere che Giovanni detto Gregorio non sta delirando.

Nell'escatocollo, interviene nuovamente Urso, che redige la *charta* in terza persona, ad attestare che tutto è avvenuto in presenza degli uomini elencati nella prima parte del documento, anche se i due elenchi non corrispondono²⁵, così come la datazione topica, che pone la redazione dell'atto a Perugia, non corrisponde con la narrazione dell'atto dispositivo, che avviene a casa di Giovanni, in 'castello de Castilione'²⁶.

24 Per la trascrizione dell'atto Bartoli Langeli 2006, 38-42.

25 Bartoli Langeli 2006, 50-56.

26 Bartoli Langeli 2006, 48.

L'atto redatto da Urso «è dispositivo e probatorio, è insieme *charta* e *notitia*; i due modelli, che siamo abituati a considerare alternativi, qui convivono con naturalezza»²⁷.

La pronuncia di determinate parole da parte del morente rende l'atto efficace, tanto che il disponente chiede a tutti i presenti di informarne i monaci destinatari:

«rogo vos omnes parentes et amicos ut ipsa suprascripta sancta ecclesiam et ad iam dicto monasterio quod superius legitur et abatibus et monahis testimonium portetis de ista causa»²⁸.

Ma il documento prova, anche: il notaio lo ha redatto in parte, successivamente, a Perugia, «ad memoriam retinendam», e lo ha descritto come «cartula codicellis [si]ve recordationis» e, dalle caratteristiche diplomatiche del documento, *mise en page*, distribuzione del testo, qualità degli inchiostri etc., il diplomaticista evince che alcune sottoscrizioni sono state apposte in tempi diversi, posteriormente agli avvenimenti²⁹.

I testimoni, dai tempi della legislazione di Ratchis, a metà dell'VIII secolo³⁰, *roborano* l'atto³¹: sono il coro del dramma, rappresentano la comunità che attesta l'autenticità del documento redatto dal notaio, il quale 'orchestra' la scena, organizza l'evento, ne è il regista, ma l'autrice dell'atto è la comunità stessa «che vi realizza in maniera assolutamente efficace la propria identità di gruppo organizzato e con ciò rende forte, valido, autentico davvero *erga omnes* l'atto compiuto da un suo membro»³².

È necessario, a questo punto, soffermarsi sull'idea di autenticità che caratterizza l'alto medioevo.

27 Bartoli Langeli 2006, 49 e 50: «Le parole *ad memoriam retinendam*, collegate a *recordationis* (parole in effetti utilizzate solitamente per il *breve* ovvero *notitia*, non per la *charta*) rinviano al valore del documento in quanto attestazione probatoria di cosa avvenuta, e si ricordi la richiesta del testatore agli astanti perché “testimonium portetis de ista causa”; mentre le parole *veritatem disponendo*, collegate direi a *codicellis*, fanno riferimento alla capacità del documento di costituire di per sé l'azione giuridica: a indicare questa potestà costitutiva della *cartula* è la parola *disponere*. Sulla distinzione fra *charta* e *breve* (o *notitia*) Costamagna 1970, 40-41.

28 Bartoli Langeli 2006, 42.

29 Bartoli Langeli 2006, 46-48.

30 Le leggi dei Longobardi², 267: «Perciò decretiamo che se qualcuno dà un documento di vendita a un altro, per un bene qualsiasi, ed esso viene scritto da uno scrivano pubblico o convalidato da testimoni idonei e tanto il venditore quanto i testi sottoscrivono il documento e vi pongono mano e certificano in quel documento che [egli] ha ricevuto il prezzo tra loro pattuito, se poi il compratore viene accusato di non aver versato il prezzo, a quel punto non presti giuramento».

31 Bartoli Langeli 2006, 56: «I testimoni sono garanti e coautori dell'atto, in forza della loro capacità di rappresentanza collettiva».

32 Bartoli Langeli 2006, 56-57.

Per spiegare un concetto così complesso, e sfuggente, mi è utile fare un *excursus* nel concetto di 'prova', in quell'epoca, rispetto ai secoli della rinascita giuridica bolognese. Questo passaggio cruciale è reso evidente dalla vicenda narrata in un placito svoltosi a Garfagnolo nel 1098 ed edito da Cesare Manaresi³³: alla fine dell'XI secolo, precisamente nel 1098, una comunità di 'uomini di valle' dell'apennino emiliano pretende di entrare in possesso di alcuni terreni e si oppone ad una chiesa che, legittimamente, li possiede in forza di una donazione. Matilde di Canossa ha già inviato in precedenza due *missi* che hanno riconosciuto le ragioni della chiesa, in base alla *charta* che attesta la donazione, ma la comunità degli 'uomini di valle' non si arrende e chiede giustizia alla marchesa contro la pronuncia già intervenuta. Matilde, con accortezza, li accontenta: la causa verrà nuovamente decisa dai medesimi giudici, ma non in base ai documenti, bensì con un duello. Per gli abitanti di una comunità rurale, ciò che Irnerio va spiegando in quegli anni ai giovani che, entusiasti, accorrono a Bologna per ascoltarlo commentare il Digesto o il Codice di Giustiniano, non è significativo, perché, in ogni epoca, il processo è rito e rappresentazione: in esso la comunità cerca riparazione di ciò che è stato spezzato, perciò vi proietta le proprie convinzioni e vuole che il processo le rappresenti. La prova in un processo, per degli 'uomini di valle' della fine dell'XI secolo, è ancora qualcosa che si deve 'attuare', che deve essere 'agita', vista: la risoluzione di un conflitto passa attraverso un'esperienza concreta ed esteriore³⁴.

Per un documento quale un passaggio di proprietà o una donazione vale la medesima mentalità: per garantire ad entrambe le parti, sia come si fossero svolte effettivamente le cose, sia che ne restasse fedele testimonianza, l'evento doveva svolgersi alla presenza della comunità in cui esse si trovavano inglobate. Ecco perché il rapporto giuridico e la sua documentazione diventano uno spettacolo: perché il pubblico è indispensabile³⁵.

In questo consiste il ruolo autenticatorio del *notarius* altomedievale: egli era il regista di questo spettacolo, che veniva messo in scena dalle parti davanti alla comunità, in una esperienza totale e sensibile³⁶.

Perché rivestiva questo ruolo il *notarius*?

Qualche elemento l'abbiamo già individuato: l'eco del ruolo del *tabellio* tardoantico, il collegamento con un'*auctoritas*, la custodia orgogliosa di una competenza giuridica, grafica e linguistica, tramandata gelosamente, ma io aggiungerei, a questo punto, un'ulteriore considerazione.

Come hanno mostrato i lavori degli archeologi e degli antropologi, una delle organizzazioni di base delle società umane è il vicinato, o meglio la vicinia: quella zona residenziale, dove le interazioni frequenti consentono un riconoscimento

33 Padoa Schioppa 1980, 273-275.

34 Costamagna 1970, 41-46.

35 Costamagna 1970, 43.

36 Costamagna 1970, 44.

in base a caratteristiche fisiche e sociali. La prossimità, in ultima istanza, significa anche mutua responsabilità, significa legami di fiducia reciproca, basati sull'appartenenza e sul reciproco controllo. Le persone che vivono nelle case che si affacciano sulla medesima strada si conoscono tutte ed è probabile che siano imparentate fra loro. Un nucleo base di vicinìa si costituisce attraverso l'aggregazione di queste comunità più piccole intorno a un luogo di culto e di scambio economico: la chiesa e la piazza del mercato, in particolare.

In un simile contesto, emergono personalità, solitamente i capifamiglia, nei quali la comunità di vicinìa ripone fiducia per la risoluzione di conflitti e la rappresentanza delle esigenze comuni verso l'*auctoritas*. La conoscenza del territorio e delle comunità ivi presenti è un tratto che consente all'autorità 'pubblica' di individuare in queste figure, note a tutti, e che a loro volta conoscono tutti, dei 'mediatori', in cui la comunità ripone fiducia e che possono fornire informazioni su di essa: possono, diciamo, certificare persone e beni³⁷.

Per esempio: agli 'anziani' milanesi, scelti dai loro parrochiani, quando qualcuno moriva nella parrocchia, veniva affidato, fra gli altri, il compito di assistere «alla cura e custodia del cadavere» per ragioni sanitarie, ma anche per custodire e garantire i beni dei defunti. Essi avevano, inoltre, compiti cruciali nelle 'esecuzioni reali' e li ritroviamo coinvolti con un ruolo di garanzia nelle operazioni di sequestro, amministrazione e liquidazione dei beni confiscati, così come nella inventariazione e custodia dei beni ereditari giacenti³⁸.

Se proviamo a trasferire questi elementi nella nostra vicenda, considerando che, anche nel caso dello *scriba/notarius*, la conoscenza certificante della comunità di vicinìa è biunivoca, e che perciò anche il *notarius* altomedievale gode della fiducia della comunità, diventa molto ovvio il motivo per il quale, quando si vuole che sia fatta memoria, in una forma e in linguaggio 'legale', di una donazione o di una compravendita, o di un placito, si ricorra a lui, al *notarius*, che conosce scrittura, lingua, diritto e persone che agiscono.

Se uniamo questo aspetto alla 'forza identitaria', costruita, a partire dal VII secolo, sulla base della lingua 'orripilante' e della scrittura per iniziati indissolubilmente legate al patrimonio giuridico 'longobardo', capiamo come i *notarii* dell'Italia centro-settentrionale³⁹, nell'XI secolo fossero in condizione di dialogare in qualità di interlocutore privilegiato e riconoscibile con le nascenti istituzioni comunali.

Va ricordato che in questi decenni, compresi fra la seconda metà dell'XI secolo e la prima metà del XII, gli studi giuridici romanistici stanno trasformando

37 Buono 2018, 169-170 e bibliografia a n. 9. Si vedano anche le riflessioni di Hubert 2018.

38 Antonielli 2015, 120-122 e 132: «Ciò che si pretendeva dall'anziano era in primo luogo che conoscesse, uno per uno, gli abitanti del suo distretto parrochiale. Doveva essere in rapporto diretto con tutti e trasferire questo patrimonio di conoscenze a beneficio dell'autorità di governo»; Buono 2018, 169 e 171-172. Sugli Anziani milanesi anche Albini 1982.

39 Per il Meridione d'Italia, governato dai normanno-svevi, il discorso è parzialmente diverso: Condorelli 2009.

il diritto in una scienza autonoma, che attribuisce ai documenti un valore probatorio fondante e un ruolo di costruzione mnemonica dell'identità comunale, e che legittima l'esercizio delle facoltà e dei poteri delle sue istituzioni⁴⁰.

Sin dalla propria formazione, infatti, le istituzioni comunali sfruttano la mediazione tecnica dei notai su più fronti: per la redazione di documenti autentici; per la costruzione di lessici e formulari utili a esplicitare lo statuto istituzionale, le prerogative e le ambizioni politiche del comune, per la costruzione della memoria dell'istituzione⁴¹.

Su questo circuito fra fiducia della comunità di provenienza, consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie particolari competenze e 'bisogni' dell'istituzione, i notai bassomedievali costruiscono la propria fortuna.

A Genova, singolarmente precoce in questa evoluzione, già nei documenti dei primi decenni del XII secolo, il protagonismo del notaio negli atti privati si accentua sensibilmente. Spariscono le sottoscrizioni dell'autore del documento e quella dei testimoni è vergata direttamente dal notaio: prima della metà del secolo la trasformazione è compiuta⁴². È del 1145 un documento, che possiamo già definire *instrumentum* e non più *charta*, in cui ogni attività formale delle parti e dei testimoni è sparita: ad essa è attribuita *publica fides* dal notaio. Dal «sovraffollamento degli *egos*»⁴³ del documento di Urso, siamo passati al solo *ego* del notaio: è lui che descrive l'atto giuridico intervenuto, è lui che attesta la presenza e la sottoscrizione dei testimoni, è lui infine che sottoscrive l'atto, assumendosi la responsabilità della corrispondenza a verità di ciò che vi è contenuto.

Nella pergamena non troviamo più la descrizione di un evento vissuto dalla comunità, che lo descrive e lo ricorda, ma un documento in sé giuridicamente rilevante, la cui forza dispositiva e probatoria non rimanda a qualcosa esterno alla pergamena stessa, ma in essa si incarna. La trasformazione si compie quando il notaio scrive il proprio *signum* in calce all'atto, perché in questo momento appaiono evidenti tre elementi fondamentali: la competenza giuridica, linguistica e grafica, la conoscenza e la capacità certificatoria della comunità e la forza corporativa, che lo pone in grado di dialogare con l'istituzione.

È un percorso, cruciale per il tema che si vuole qui illustrare, che a Bologna si compie in stretta correlazione con la rinascita giuridica e la riscoperta del diritto romano. Si tratta dell'incrociarsi di tre attori: i notai, il comune e lo *Studium*, che stava muovendo all'epoca i primi passi⁴⁴.

40 Padoa Schioppa 2016², sulle tecniche esegetiche e interpretative della scuola dei Glossatori, 87-107 e sul rapporto fra fonte legislativa imperiale e *iura propria* 206-216.

41 Padoa Schioppa 2016², 143-149; *Hinc publica fides*, Rovere 2002. Si concentrano su un aspetto particolare dell'attività notarile negli uffici addetti alla contabilità dei comuni Buffo-Pagnoni 2022.

42 Costamagna 1970, 52-53; Cammarosano 2021, 720-721.

43 Bartoli Langeli 2006, 49: «La duplice natura del documento (cioè dell'atto rogato da Urso, n.d.r.) si risolve però in contraddizione formale, rivelata dal sovraffollamento degli *egos*».

44 Pini 1987; Pini 1988; Padoa Schioppa 2016², 87-91 e 137-139.

Meno di un secolo dopo, monumenti quali l'*Ars notaria* di Ranieri da Perugia⁴⁵ ci testimoniano di una professionalità giunta ad altissimi livelli tecnici, che i notai giocano abilmente per mediare tra corpo sociale e istituzioni politiche: la vicenda umana, professionale e politica di Rolandino Passeggeri, che, nella seconda metà del XIII secolo, si rende protagonista di una stagione di riforme del comune bolognese, ce lo dimostra compiutamente⁴⁶.

Nell'opera del *princeps notariorum*, collocabile nei decenni che partono dalla metà agli anni ottanta del XIII secolo, sono descritte le *publicationes* che costituiscono il *publicum instrumentum*, cioè quegli elementi che

«publicam et auctenticam: et fide dignam reddunt scripturam»⁴⁷.

cioè che rendono vero e irrefutabile in giudizio ciò che le volontà delle parti, o la volontà del *de cuius*, hanno disposto, il cosiddetto *tenor* del documento.

Le *publicationes* sono: l'indicazione dell'anno, dell'indizione, del giorno, del luogo, dei testimoni, del nome del *notarius rogatario* dell'atto.

Esse devono essere poste sul documento «solum per manum publicae personae», cioè dal notaio, che esercita il suo ufficio «ad publicam utilitatem»: egli è l'unico a possedere e a conferire l'effetto validatorio⁴⁸.

Rolandino assimila così, riassumendo un lungo e tortuoso percorso che si è attuato nella prassi per almeno due secoli⁴⁹, il documento rogato nella Bologna del XIII secolo da un notaio immatricolato nella corporazione, all'*instrumentum publicum* giustiniano: si noti la perizia/furbizia tecnica di utilizzare il neologismo *publicationes*, dal verbo *publicare*, che ricorre nella compilazione giustiniana come il più frequente sinonimo di *insinuare*⁵⁰.

L'esito che attribuisce la funzione di autenticazione degli atti ai notai non era scontato. In un diverso contesto, come quello della Francia di *droit coutumier*, alla formazione di un atto autentico concorrevano due diverse categorie di notai, fra loro collaboranti e concorrenti, e le pubbliche istituzioni. Il modello bolognese si era invece affermato nei territori meridionali di *droit écrit*. E non è certo privo di significato il fatto che la monarchia, quando in età moderna tentò di razionalizzare e unificare il metodo di autenticazione, preferì inizialmente la modalità di *droit coutumier*, che restringeva la responsabilità del professionista privato e,

45 Birocchi 2013a.

46 Tamba 1998; Tamba 2002; Birocchi 2013b.

47 Sarti 2002, 638.

48 Sarti 2002, 639.

49 La vicenda è ricostruita sinteticamente in Costamagna 2017: 17-28 sul passaggio dalle notizie dorsali (o *dicta*, a Roma, o *rogationes*, a Bologna) all'abbreviatura e 28-36 sulle abbreviature.

50 Sarti 2002, 639.

solo di fronte al sostanziale fallimento della riforma, accettò nel XVII secolo di estendere a tutta la Francia il metodo vigente nei territori del Sud⁵¹.

2. Il notaio mediatore nella città medievale

Per rendere in modo plastico quale sia stata la vastità dell'intervento dei notai nella vita sociale, economica ed anche spirituale degli abitanti delle città medievali, nulla è più indicativo di qualche esempio.

Nei contratti, soprattutto in un'epoca di tumultuoso sviluppo economico come il Duecento, il notaio viene incontro ad esigenze pratiche ed economiche in continua trasformazione⁵². L'opera di mediazione attuata dai notai può essere letta attraverso l'opera di Rolandino de Passeggeri⁵³, che si rese protagonista della vita della sua corporazione e della città in molteplici campi: professionale, didattico, dottrinale, ma anche politico⁵⁴.

L'attività di Rolandino in relazione ai contratti ci mostra come egli agisca considerando quale fattore rilevante la *publica utilitas*, nel pieno rispetto di quel ruolo bifronte che ovunque il notaio gioca nella sua attività, come tutore di interessi privati e certificatore della *publica fides*⁵⁵.

I due contratti di cui vorrei far cenno, quelli di discepolato e di scrittura, illuminano aspetti fondamentali nelle città del medioevo italiano, e in particolare nella Bologna del Duecento: da un lato, infatti, lo sviluppo delle corporazioni di mestiere e lo strutturarsi delle regole di accesso impongono che si presti attenzione alla forma in cui viene regolato il rapporto fra apprendista, la sua famiglia e il maestro, dall'altro Bologna vive di *Studium* e l'attività di trascrizione dei testi del *Corpus Iuris* costituisce un 'asset' economico fondamentale della città universitaria per eccellenza⁵⁶.

51 Roumy 2009, 164: «Le notariat français contemporain se présente donc comme la synthèse du notariat public méridional et de l'ancien notariat de juridiction du nord de la France».

52 Piergiovanni 2002.

53 Bassani 2022.

54 Birocchi 2013b. Più estesamente Pini 1999 e Tamba 2002. Il rapporto simbiotico fra Bologna, lo Studio e il notariato è stato illustrato efficacemente da Tamba 1998, 13: «Studio, comune e notariato operarono a Bologna in una situazione quasi di simbiosi». Per Como Mangini 2007, 15: «il collegio notarile della città lariana assunse, fin dal principio, una forte connotazione politica (nel senso etimologico del termine) che gli derivava dall'essere stato costituito come gruppo organizzato, in grado di svolgere un proprio ruolo sia all'interno degli *officia* amministrativi della città e del *districtus* sia, più in generale, della società comasca».

55 Sarti 2002, 624-648. Di Renzo Villata 2009, 15-45, per l'Italia centro-settentrionale, e Condorelli 2009, 65-102, per il Meridione d'Italia.

56 A proposito del legame fra Bologna e l'*Alma Mater* la storiografia è assai vasta: per il profilo storico giuridico resta fondamentale, benchè risalente, Bellomo 1979. V. anche Pini 1987 e Pini 1988.

Lo schema della *locatio-conductio*, nelle due forme della *locatio operarum* e della *locatio operis*, veniva utilizzato per inquadrare entrambe le tipologie di contratto⁵⁷. Nella *locatio operarum* locatore era il lavoratore, che dava in locazione i propri servizi – la *res locata* – mentre conduttore era colui che riceveva la prestazione, dirigeva il lavoro e pagava il corrispettivo. Nella *locatio operis* invece il proprietario di una *res*, il locatore, si impegnava a consegnarla a un lavoratore specializzato, il conduttore, che a sua volta si obbligava a raggiungere un determinato risultato, lavorando o trasformando la *res* (nel caso dello *scriptor* copiandola, nel caso del *magister* istruendo il garzone) in cambio di un corrispettivo, per restituirla poi al locatore⁵⁸.

Il contratto di scrittura era già stato trattato dal ‘rivale’ di Rolandino, Salatiele⁵⁹ che, nella sua prima stesura della *Ars Notariae*, inquadra il contratto di scrittura nella *locatio operarum*, ma cambia la prospettiva nella seconda stesura e, come già Ranieri da Perugia prima di lui, sceglie lo schema della *locatio operis*, attribuendo allo *scriptor* il ruolo di conduttore, mentre lo studente committente diventa il locatore⁶⁰.

Rolandino cambia nuovamente prospettiva e sceglie la *locatio operarum*: il *princeps notariorum*⁶¹ sceglie dunque di affidarsi allo schema per il quale lo *scriptor* presta la propria attività professionale, le proprie *operae*, in cambio di una mercede⁶². La scelta di Rolandino, nella seconda metà del XIII secolo, fotografa un cambiamento nell’organizzazione del lavoro delle botteghe che prestano il servizio di scrittura. Da singoli *scriptores* che stipulano il contratto con lo studente, il quale fornisce l’*exemplum* da copiare e il materiale scrittorio e può imporre tempistiche e modalità di realizzazione dell’opera, si è passati ad organizzazioni di artigiani specializzati, nelle quali il titolare della bottega ha alle proprie dipendenze numerosi addetti alla riproduzione dei manoscritti, dispone del proprio materiale e degli *exempla* da copiare, che gli vengono forniti all’inizio dell’anno dall’università, con la quale ha un contratto, ed è quindi in grado di organizzare il lavoro in modo autonomo⁶³. Questa organizzazione ‘protoindustriale’ del lavoro degli *scriptoria* pone la corporazione in una posizione di forza rispetto sia agli organismi cittadini, che devono tenere in considerazione le sue esigenze, in quanto essa è un agente economico essenziale al buon funzionamento di una

57 La vicenda è stata approfonditamente ricostruita da Massetto 2002; v. anche Birocchi 2006, 102-113.

58 Per un inquadramento generale della disciplina romanistica Fiori 1999 e Zimmermann 1996, 338-412.

59 Birocchi 2013c.

60 Massetto 2002, 258: «oggetto del contratto è quell’“unum Decretum faciendum”, che il conduttore “promisit ei scribere manu propria”, vale a dire lo “opus scripturae”, l’opera finita e che il pagamento della *merces* è effettuato dal locatore-committente al conduttore-*scriptor*».

61 Pini 1999.

62 Massetto 2002, 287.

63 *Dalla pecia all’e-book*.

delle più importanti e redditizie attività cittadine, sia agli utenti finali delle copie manoscritte, gli studenti⁶⁴. La tensione esistente fra i tre vertici interconnessi di questo triangolo economico, sociale e giuridico è posta in evidenza dalla glossa di Accursio, là dove sostiene con fermezza «quod scriptor potest cogi precise ad scribendum» ed essere, a tal fine, posto addirittura in carcere. Se, da un lato, questa riflessione, maturata dalla scuola nel corso dei decenni («ita concordant omnes Doctores Bononienses residentes»), ci rivela dinamiche contrattuali ovvie fra prestatori d'opera ritardatari e/o inadempienti e committenti comprensibilmente insoddisfatti, dall'altro, rivela come i notai sapessero recepire ed interpretare gli scopi politici della città, là dove la traduzione in carcere per lo *scriptor* inadempiente viene giustificata dall'identificazione fra l'università e la *publica utilitas* («ne turbetur publica utilitas idest studium»), che Rolandino riprende dalla glossa commentando la propria formula nella *Summa*⁶⁵.

Ancor più complesso si rivela il lavoro dei notai bolognesi per inquadrare il contratto di discepolato, o apprendistato⁶⁶. Da una situazione 'sorgente' nel XII secolo, caratterizzata da accordi orali fra la famiglia del garzone, spesso solo un bambino, e il *magister*, si giunge, già agli inizi del Duecento, a contratti scritti, che devono adattarsi ad una situazione economica mobile e complessa⁶⁷.

La variabilità dei rapporti che si stabiliscono fra i *patres familias* e i *magistri* si riflette nella scelta della formula proposta da Rolandino, che abbandona lo schema fin lì invalso della *locatio/conductio* e inquadra l'apprendistato fra i contratti innominati⁶⁸, più adatti a ricevere «impegni contrattuali basati su una certa qual reciprocità»⁶⁹.

64 Appendice A. Massetto 2002, 288.

65 Accursio, *Glossa Ordinaria*, gl. *Sive ad D. 39.1.21. § 3 de operis novi nuntiatione*, l. *Stipulatio*, § *Opus autem factum*: «Ex hac litera collige argumentum, quod scriptor potest cogi precise ad scribendum, et poni in compedibus: vel tenetur ad interesse, si hoc placeat scholari ... et ita concordant omnes Doctores Bononienses residentes. et est ratio, ne turbetur publica utilitas. idest studium sicut et hic ne contemnatur edictum prætoris». Massetto 2002, 289 e n. 121.

66 Franceschi 2017, 413-416.

67 Gli studi storiografici hanno concluso che «da prassi del contratto scritto si sia diffusa ampiamente all'inizio del XIII secolo»: Greci 1988, 183.

68 Birocchi 2006, 102: «È noto che i giuristi medievali non conoscevano il paradigma astratto del contratto: come spesso si afferma, infatti, essi operavano prevalentemente secondo i 'tipi', rientrando i contratti innominati in una categoria residuale sostanzialmente assimilata alla specie dei contratti reali e priva per il resto di speciale attenzione dogmatica da parte della dottrina, e tuttavia l'attenzione per i 'tipi' non era affatto esclusiva (si può parlare di "centralità" dei tipi e non di più). Inoltre, la scienza giuridica medievale, anche quella dedita agli aspetti pratici, manifestò precocemente un'esigenza di ordine rispetto alle infinite varietà dei contratti».

69 Greci 1988a, 184. Greci 1988b, 236: «Tale mobilità del mercato del lavoro si sarebbe irrigidita già negli ultimi decenni del Duecento, periodo nel quale gli statuti delle Arti, pur con significative differenze, vanno nella direzione di «sottrarre il rapporto di tirocinio dalla sfera della contrattazione individuale avocando alla corporazione un controllo sistematico della materia».

Come accennato, la 'libertà' della formula rolandiniana costituisce una novità⁷⁰. Il solito Salatiele aveva, anche nel caso del garzonato, oscillato fra la *locatio operarum*, dove era il maestro a locare la sua opera docente all'apprendista *pro certa mercede*, e la *locatio operis*, in cui era il padre che dava al *magister* in locazione il figlio, la *res locata*, perché lo formasse⁷¹. La scelta del contratto innominato da parte di Rolandino accoglie, invece, le molteplici prestazioni cui *pater* e *magister* si obbligano vicendevolmente⁷².

Nel contratto di discepolato formalizzato da Rolandino, il padre promette solennemente di assumere su di sé degli obblighi di *dare*, cioè il figlio e somme in denaro e beni in natura, e di *facere*, far sì che il ragazzo non scappi o non rovini gli strumenti che gli vengono affidati. Da parte sua, il *magister* promette di *fare*, istruire il ragazzo, e di *dare*, fornirgli vestiti, mezzi di sostentamento, strumenti di lavoro. Il contratto è costituito da uno scambio di reciproche promesse di *dare* e di *facere*⁷³.

La storiografia giuridica, che ha analizzato questo aspetto innovativo dell'opera di Rolandino, ha fatto emergere come lo strumento da lui predisposto si avvalga dello schema della *stipulatio*⁷⁴, come dimostrato dalla locuzione 'promittens solenniter' riferita al padre, e dall'utilizzo dei *verba de futuro* (*se facturum et curaturum – quod dabit et deferet*). Anche la parte finale della *formula* risulta significativa:

«Quae omnia et singula suprascripta promiserunt vicissim, scilicet unus alteri ad invicem solennibus stipulationibus hincinde intervenientibus».

70 Sulla 'libertà' della proposta di Rolandino relativamente al contratto di garzonato Birocchi 2006, 104: «Dal canto suo Rolandino si sente libero e costruisce il contratto come una convenzione tra il maestro artigiano e il padre del garzone diretta, da un lato, ad assicurare l'insegnamento dei rudimenti dell'arte al giovane apprendista e, dall'altro lato, a fare in modo che il garzone stesse a bottega, servendo per quanto possibile il maestro: un *facio ut facias*, con l'aggiunta di piccole prestazioni periodiche accessorie di *do ut des* che, come nella prassi, avvenivano in natura ed erano rivolte a soddisfare bisogni essenziali (cibo, calzari)».

71 Massetto 2002, 257.

72 Massetto 2002, 260-262 e Birocchi 2006, 104-105: «Rolandino ritiene che la gabbia della locazione sia troppo stretta per racchiudere un tipo di rapporto che era ormai frequentissimo nella vita quotidiana delle città duecentesche – era un prodotto tipico della società corporativa – e che peraltro era variamente connotato sia in relazione al mestiere di volta in volta in gioco, sia alle condizioni delle parti e in definitiva al loro assetto di interessi. Si trattava di comprendere e valorizzare un rapporto complesso, giacché chi andava a bottega imparava, ma contemporaneamente serviva e più o meno presto diventava utile al maestro nel compiere operazioni dell'ars; in particolare importava gestire giuridicamente il tempo – i contratti erano infatti di lunga durata – perché si era in una fase in cui esso cominciava ad essere considerato un bene economico».

73 Appendice B.

74 Massetto 2002, 251-252 e nn. 2-7 e, con riferimento al contratto di discepolato, 261.

Nel diritto romano la *stipulatio*, costituita dallo scambio rituale di parole precise e solenni, era utilizzata largamente per contrarre obbligazioni⁷⁵ e l'alto medioevo la riprese, anche se in modo libero e 'volgarizzato', facendo leva sul fatto che la sua ritualità «aveva il potere di evocare un'energia formale, una *solemnitas* considerata erogatrice di *firmitas*»⁷⁶.

Tale *firmitas*, come si è cercato di dimostrare nella prima parte di questo contributo, nel pieno medioevo viene attribuita al contratto dal notaio, al quale la comunità/città attribuisce la *publica fides*, e che sapientemente incorpora nell'*instrumentum* le libere e mobili *voluntates* delle due parti⁷⁷: il ragazzo sarà, o non sarà, pagato, vivrà, o non vivrà, per un certo numero di anni, o fino ad una certa età, a casa del *magister*, che gli fornirà, o non gli fornirà, vestiti e strumenti; il padre ricompenserà il *magister* in denaro, oppure in natura, in determinati giorni dell'anno, e risponderà, con penali stabilite, dei danni che il ragazzo potrebbe provocare⁷⁸.

Il rapporto personale, la *fides* che i contraenti avrebbero dovuto trarre dalla conoscenza precedente, dalla reputazione nella vicinìa, sono sostituite dal ruolo di mediazione e assicurazione che il notaio ha assunto nella vita sociale e politica della città.

Vorrei, infine, dedicare qualche riga ad una specie di atti *mortis causa* che avvicinano il notaio quasi al confessore: i legati per la restituzione di cose acquisite illecitamente, i *male ablata*⁷⁹.

Il prestito ad interesse costituiva un'attività che fruttava notevole arricchimento ed era ben conosciuta e financo regolata a Bologna per tutto il Duecento, pur essendo violentemente criticata e proibita dalla Chiesa⁸⁰. Gli ordini monastici, francescano e domenicano in particolare, si resero protagonisti di una attiva opera di conversione nei confronti di chi praticava il 'commercio' di denaro, perchè coloro che durante la propria esistenza terrena avessero tratto vantaggio da tale attività si ravvedessero e scegliessero di rimediare ai propri peccati,

75 Zimmermann 1996, 68-94.

76 Massetto 2002, 254 e n. 21.

77 Birocchi 2006, 105: «... il notaio rinuncia alla presunta chiarezza dello schema della locazione e preferisce aggirarsi nel mare aperto dell'accordo; come di consueto, poi, per rafforzare il negozio e metterlo al riparo dall'incerto contorno delle promesse, suggella l'atto evocando la rassicurante funzione di due *stipulationes*, rese reciprocamente dalle parti»

78 Birocchi 2006, 107: «Il formulario di Rolandino è addirittura scintillante nel cogliere e proporre le autonomie creative che venivano emergendo nella prassi».

79 Chiodi 2002, 494. Sui legati per la restituzione dei *male ablata* v. anche Giansante 2008, Giansante 2011, Giansante 2019 e *Male ablata*.

80 La Chiesa produsse in particolare alcuni canoni, in occasione del III Concilio Lateranense del 1179 (c. 25) e del II Concilio di Lione del 1274, con i quali escludeva gli *usurarii manifesti* dalla comunione dell'altare e proibiva la loro sepoltura in terra consacrata, il che avrebbe significato per la famiglia del defunto l'essere devastata dallo scandalo. Un esempio eclatante della pressione esercitata dalla 'cattiva reputazione' di usuraio del *de cuius* sulla famiglia nella *quaestio* esaminata da Condorelli 2006, 222-223.

quantomeno in vista dell'incontro con il Padreterno, attraverso la restituzione ai vessati delle cifre illecitamente guadagnate mediante dei legati testamentari.

Troviamo così nel *Flos testamentorum* di Rolandino ben quattro *formulae* dedicate ai legati per la restituzione dei *male ablata*, perchè sua «costante preoccupazione è quella di far conseguire al testatore la salvezza dell'anima. La liberazione del testatore dipende dalla mediazione del notaio»⁸¹, e su una di esse vorrei concentrare l'attenzione.

Si può, dunque, dare il caso che l'usuraio desideri che neanche dopo la morte la sua attività scandalosa venga resa nota, per timore dell'infamia che ricadrebbe sulla sua memoria e sulla famiglia («propter timorem infamie»). Secondo la formula suggerita da Rolandino, il testatore descriverà perciò la persona, o le persone, destinataria della 'riparazione' e la cifra dovuta in una «cedula mano sua vel alterius secreto scripta»: tale documento deve venir sigillato in presenza di due testimoni, che non sono a conoscenza del suo contenuto, e consegnato ad una persona fidata, che spesso sarà il confessore dell'usuraio pentito, il quale provvederà poi ad istituire nel testamento un legato a favore di questa persona, depositaria della cedola sigillata, che assolverà al delicato incarico di adempiere con discrezione alla volontà del defunto in essa descritta⁸².

Rolandino escogita così un 'marchingegno' giuridico, con il quale vengono tutelati il segreto della confessione e la pubblicità del testamento: è stato affermato dalla storiografia, a proposito di tali strumenti per la restituzione delle usure, che «è questo il punto in cui il ruolo del notaio si accosta più da presso a quello del confessore o del consigliere spirituale»⁸³.

3. Conclusioni

Come suggerisce il progetto di ricerca LiMeN – Linguaggi della Mediazione Notarile, nel quale questa pubblicazione si inserisce, ciò che caratterizza la funzione del notaio durante il medioevo in cui questa nasce, e si afferma, con determinate caratteristiche nella cultura continentale europea, è la mediazione che egli riesce ad attuare fra collettività ed autorità, grazie alle sue competenze linguistiche e giuridiche e al ruolo di certificazione di persone e cose, che gli viene riconosciuto dalla comunità di appartenenza. La forza di questa 'funzione' di mediazione, che viene attribuita al notaio in pieno medioevo, continua ad esplicarsi anche nella contemporaneità⁸⁴, come verrà illustrato nei saggi che

81 Chiodi 2002, 493.

82 Appendice C.

83 Giansante 2011, 200.

84 Di Renzo Villata 2021, 564: «A livello globale Il modello di notariato italiano, di tipo latino (*civil law notaries*), è presente in 87 Paesi del mondo, compresa Cina, Australia e Malaysia, e in 22 su 27 Paesi europei, copre oltre il 60% della popolazione mondiale: si è espanso gradualmente negli anni. In questi paesi i notai sono giuristi di elevata formazione selezionati dallo Stato,

seguono, e costituisce un aspetto costitutivo, un 'formante', dell'identità di questa categoria professionale.

Al di là delle ovvie trasformazioni istituzionali e tecnologiche, che hanno cambiato la corporazione in un ordine professionale e il *sigillum tabellionis* nella firma digitale, ciò che il notaio fa oggi nel suo studio è, nella struttura, ciò che faceva mille anni fa: certificare, in favore dell'autorità, l'identità del testatore e dei contraenti e la descrizione dei loro beni, ascoltare le volontà di quel testatore e di quei contraenti e verificarne l'aderenza al diritto, tradurre quella volontà in una *charta*, o in un documento digitale, che assicura al cliente la chiarezza del rapporto giuridico e garantisce all'autorità la legittimità dell'assetto degli interessi privati. Tali interessi dei clienti saranno della più diversa natura, economici, famigliari, emotivi, solidaristici, etici, religiosi: il notaio ha il dovere di rispettarli rigorosamente, così come deve essere certo che essi siano posti in essere in conformità alle leggi dello stato, oggi, come dello statuto cittadino e del diritto romano, secoli fa.

A ben rifletterci, una funzione 'gigantesca', che richiede non solo competenze giuridiche articolate fra diritto privato, commerciale e fiscale, ed anche penale, in alcuni casi (per tacere della stratificazione creata, oggi, dall'Unione Europea e dai trattati internazionali, così come dal particolarismo oggettivo, statuti cittadini e consuetudini, e soggettivo, statuti personali dipendenti dagli *status*, nel medioevo), ma anche una organizzazione del lavoro complessa, e tali competenze e organizzazione si devono radicare in una rigorosa aderenza a principi etici e deontologici esigenti. A sorvegliare su tutto questo sono posti oggi dei Consigli distrettuali, attraverso i quali i notai disciplinano sé stessi e controllano l'aggiornamento dei propri membri, così come facevano le arti nei comuni.

Come ho cercato di illustrare in pochi scarni tratti in questo intervento, tale funzione ha trovato origine nella *fides* che le comunità attribuivano agli *scribae* e alla loro competenza, da un lato, e, dall'altro, nella capacità di guidare le autorità nella conoscenza di quelle comunità: fattori determinanti furono, perciò, fiducia delle comunità di appartenenza e radicamento nel territorio, cui si aggiunse una notevole abilità nel 'fare rete' fra colleghi, inserendosi nel sistema corporativo quali *leaders*, spesso, della formidabile organizzazione delle professioni di età comunale, un'organizzazione in grado di determinare in molti casi le sorti politiche delle città medievali.

Che questo complesso e fondamentale 'fenomeno' giuridico contemporaneo abbia una radice storica è dimostrato dalle esperienze diverse che si sono determinate in contesti come l'Inghilterra e i paesi caratterizzati dalla tradizione di *common law*⁸⁵.

per legge *super partes* e quindi in grado di offrire un'assistenza imparziale di cui sono garanti e responsabili».

85 Di Renzo Villata 2021, 564: «Il *public notary* di tipo anglosassone è presente in Gran Bretagna, negli USA ed in altri Paesi; è responsabile solo dell'autenticità delle firme: il 'limite' della sua

Il diritto, in ogni sua forma, è un fenomeno in continuo movimento, la sua dimensione storica alimenta e determina le manifestazioni che esso assume nel presente. Il ruolo giocato dalle peculiarità della civiltà cittadina comunale nel creare il ‘notariato latino’, che nasce, cresce e si afferma in un contesto istituzionale, caratterizzato da poteri polverizzati e da un’intensa mobilità sociale⁸⁶, non può essere perciò sottovalutato: ma se è vero che la ‘funzione’ di tutore e conservatore della *publica fides* nasce in quel contesto, ne va considerata con consapevolezza la continuità ormai quasi millenaria, valutandola nel mondo odierno, nel quale la conoscenza personale e la vicinanza territoriale sono stati forse messi in ombra quali veicoli per l’assicurazione della *fides* del cliente (tuttavia, quando si ha bisogno di un notaio, ancora oggi, si ricorre al ‘passaparola’ di amici e conoscenti fidati) e la professionalità e la competenza sono regolate nell’ambito di una normativa statale.

Per questi motivi, riflettere sulle radici da cui ha tratto origine la funzione che il notaio esercita nella contemporaneità può alimentare oggi la consapevolezza del professionista e contribuire all’individuazione più precisa del suo ruolo nella società e nell’economia.

Appendice

Edizione utilizzata

Summa Totius Artis Notariæ Rolandini Rudolphini Bononiensis, Venetiis apud Iuntas 1546 – Bologna Arnaldo Forni 1977

Flos testamentorum in *Summa Totius Artis Notariæ Rolandini Rudolphini Bononiensis*, Venetiis apud Iuntas 1546 – Bologna Arnaldo Forni 1977, ff. 238r-272v

A. Contratto di scrittura

Summa, I, Cap. V, *Instrumentum locationis operarum ad opus scripturæ faciendæ*, f. 119v-120r: «Antonius promisit et convenit solenniter sine aliqua exceptione iuris vel facti se obligando Corra. pro se et suis hæredibus stipu. scribere sibi unum Digestum vetus in textu de tali forma et litera vel æque bona ut fecit, et scripsit in primo folio primi quaterni eiusdem Digesti. Quam quidem literam ostendit, et ad aius similitudinem formam obtulit, et convenit illud Digestum se scripturum, et etiam de meliori si poterit et sciverit, bonafide continuando bene diligenter, et fideliter dictum opus sine sui, vel alterius operis interpositione, usquequo dictum Digestum totum scriptum fuerit et completum. Et hoc pro .xl. lib. bo. de quibus contentus et confessus fuit idem Anto. se a dicto Corra.

attività è di rendere talora opportuno per chi, ad esempio, compra e vende una casa, ricorrere alla consulenza di un avvocato, con maggiori possibilità di crescita del contenzioso».

habuisse et recepisse .xx. lib. bono. Exceptioni sibi non datę et non solutę quantitatis omnino renunciens. residuum autem ipsius summę dictus Corra. solenni stipu. promisit ipsi Anto. solvere et dare eidem hoc modo .s.x. lib. bono. duabus partibus ipsius digesti factis. Reliquas vero .x. lib. finito et completo ipso opere. Quę omnia et sing. suprascripta promiserunt vicissim.s. unus alteri ad invicem solemnibus stipu. hincinde intervenientibus firma. et rata habe. et tene. observare et adimplere et non contrafacere vel venire aliqua ratione vel causa de iure vel de facto: Sub poena dupli dictę quantitatis pecunię stip. in singu. capitulis huius contractus a quolibet eorum vicissim insolidum promissa. Item reficere et restituere unus alteri adinvicem omnia et singu. damna et expensas, ac interesse litis et extra. Pro quibus omnibus et singu. firmiter observandis obli. unus alteri ad invicem omnia sua bona: et poena soluta vel non, prædicta firma perdurent».

B. Contratto di discepolato

Summa, I, Cap. V, *Instrumentum locationis seu conventionis factę de aliquo qui futurus sit discipulus in aliqua arte*, f. 125v: «Antonius posuit et ex pacto dedit Micha. filium suum magistro Corra. cerdoni ad addiscendam et operandam artem calzolarie hinc ad. V. annos proximos. Promittens solemniter sine aliqua exceptione iuris, vel facti se obligando dicto Cor. pro se et suis hæredibus stip. se facturum et curaturum quod dictus Michael eius filius hinc ad dictum terminum perseuerabit, et continue cum dicto magistro Cor. morabitur, et fideliter, et studiose faciet, et operabit quęcunque dictus magister sibi circa doctrinam et exercitium ipsius artis perceperit, et res eius et cuiuscunque alterius quę essent penes eum, bona fide custodiet et saluabit, et furtum non faciet, vel discedet ab eo hinc ad terminum supradictum. Quod si aliquod eorum fecerit, satisfaciet de hoc ipse Anto. dicto Corra. et eum indemnem seruabit, et specialiter faciet et curabit, quod ipse Mi. quot diebus ante terminum præter ipsius magistri voluntatem discedet, vel se remouebit a continuo exercitio dictę artis ei reficiet, et restaurabit in eodem opere et exercitio ad suam voluntatem post terminum supradictum, quod dabit et deferet eidem magistro domui suę unum anferem .s. et duas fogacias, et duos capones quolibet anno in sesto Sancti Stephani. Et hoc ideo quia contradictus magister Corra. promisit dicto Anto. Pro se et suis hæredibus uice e nomine dicti Michaelis stip. quod docebit et instruet ipsum Michaelem bonafide in arte prædicta, et dabit eidem quolibet anno duos subtulares. Quę omnia e sing. suprascripta promiserunt vicissim, scilicet unus alteri ad invicem solemnibus stipu. hincinde intervenientibus et c. ut supra habes in primo instrumento huius capituli».

C. Legato per la restituzione dei *male ablata*

Flos testamentorum, *De legatis factis pro restituzione illicite acquisitorum*, ff. 260v-261r: «Circa restitutiones usurarum et aliorum quę indebite acquisita sunt: quatuor solent casus contingere ex quorum quolibet et sua forma consurgit. (...) Secundus

est quando testator personas, quantitates, res et causas illicitorum propter timorem infamię in testamento exprimi non uult forte: quia a communi suo, vel ab alijs personis ea ex turpibus causis extorsit. Et tunc solet habere ea notata, vel manu sua, vel alterius secreto scripta in aliqua cędula quam confessori suo, vel alteri personę fidelis sigillatam exhibet coram duobus testibus: licet ignorantibus quid contineatur in ea quo facto in testamento dicitur. Item reliquit de bonis suis tali sacerdoti, uel tali priori centum libras soluendas et conuertendas in his, et circa ea quę ei in secreto commisit. ».

Bibliografia

- Albini 1982 = G. Albini, *Guerra, fame, peste. Crisi di mortalità e sistema sanitario nella Lombardia tardomedievale*, Bologna, Cappelli, 1982 (Studi e testi di storia medievale, 3).
- Antonielli 2015 = L. Antonielli, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, a cura di L. Antonielli, Soveria Mannelli, 2015, 107-139 (Stato, Esercito, Controllo del territorio, 24).
- Bartoli Langeli 2006 = A. Bartoli Langeli, *Notai*, Roma Viella, 2006.
- Bassani 2022 = A. Bassani, *L'attività di mediazione del notaio nella Summa di Rolandino*, in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani – M.L. Mangini – F. Pagnoni, Milano, 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica VI), 29-47 https://doi.org/10.17464/9788891931177_03
- Bellomo 1979 = M. Bellomo, *Saggio sull'università nell'età del diritto comune*, Giannotta Catania, 1979.
- Birocchi 2006 = I. Birocchi, *Autonomia privata tra ordini e mercato: leggendo Rolandino, Domat e Portalis in Tradizione civilistiche e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di F. Macario e M.N. Miletti, Milano Giuffrè, 2006, 95-136.
- Birocchi 2013a = I. Birocchi, *Ranieri (Rainerio) da Perugia*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Il Mulino Bologna 2013, 1654-1655.
- Birocchi 2013b = I. Birocchi, *Rolandino Passeggeri (Passaggeri)*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Il Mulino Bologna 2013, 1717-1720.
- Birocchi 2013c = I. Birocchi, *Salatiele*, in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, dir. da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Il Mulino Bologna, 2013, 1769-1771.
- Buffo-Pagnoni 2022 = P. Buffo, F. Pagnoni, *La mediazione notarile nelle contabilità dei poteri due e trecenteschi: un primo questionario in Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra*

- Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani, M.L. Mangini, F. Pagnoni, Milano, 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica VI), 121-148
<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/article/view/16761>
- Buono 2018 = Alessandro Buono, *Anziano, calpixqui, shaykh, nanushi. Note per una storia globale dei "ruoli inter-gerarchici" e del vicinato* in *Una storia di rigore e passione. Saggi per Livio Antonielli*, a cura di S. Levati e S. Mori, Milano FrancoAngeli, 2018, 168-190.
- Cammarosano 2021 = P. Cammarosano, *I notai nella cultura medievale italiana/Notaries in Italian Medieval Culture*, «Italian Review of Legal History» 7 (2021), 719-736
<https://doi.org/10.54103/2464-8914/16907>
- Capo 1990 = L. Capo, *Paolo Diacono e il problema della cultura*, in *Langobardia*, a cura di P. Cammarosano e S. Gasparri, Casamassima Udine, 1990, 169-235.
- Caprioli 1978 = S. Caprioli, *Per Liutprando 91*, in *Studi in memoria di Giuliana D'Amelio*, Giuffrè Milano, 1978, I, 206-217.
- Chiodi 2002 = G. Chiodi, *Rolandino e il testamento in Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. Tamba, Milano, 2002, 459-582.
- Codice Diplomatico Longobardo = Codice Diplomatico Longobardo I-II*, a cura di L. Schiaparelli, Roma, 1929-1933.
- Condorelli 2006 = O. Condorelli, *L'usuraio, il testamento e l'Aldilà. Tre quaestiones di Marsilio Mantighelli in tema di usura* in *Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition. A Tribute to Kenneth Pennington*, ed. by W.P. Müller and M.E. Sommar, The Catholic University of America Press Washington D.C., 2006, 211-223 e app. doc. 223-228.
- Condorelli 2009 = O. Condorelli, *Profili del notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XII-XIX)* in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, Mathias Schmoeckel/Werner Schubert (Hrsg.), Nomos Baden-Baden, 2009, 65-123.
- Costamagna 1970 = G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970.
- Costamagna 1975 = G. Costamagna, *L'alto medioevo*, in M. Amelotti, G. Costamagna, *Alle origini del notariato italiano*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 1975.
- Costamagna 2017 = G. Costamagna, *Corso di scritture notarili medievali genovesi*, a cura di D. Debernardi, *Notariorum Itinera – Varia I*, Genova, 2017.
- Dalla pecia all'e-book: libri per l'università: stampa, editoria, circolazione e lettura: atti del Convegno internazionale di studi, Bologna, 21-25 ottobre 2008*, a cura di G.P. Brizzi e M.G. Tavoni, Bologna CLUEB, 2009.
- Di Renzo Villata 2009 = G. Di Renzo Villata, *Per una storia del notariato nell'Italia Centro-settentrionale* in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, M. Schmoeckel/W. Schubert (Hrsg.), Nomos Baden-Baden, 2009, 15-64.

- Di Renzo Villata 2021 = G. Di Renzo Villata, *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale tra ascesa e declino: qualche aggiornamento*, «Italian Review of Legal History» 7 (2021), 563-594 <https://doi.org/10.54103/2464-8914/16898>
- Fiori 1999 = R. Fiori, *La definizione della locatio conductio: giurisprudenza romana e tradizione romanistica*. Napoli Jovene, 1999.
- Franceschi 2017 = F. Franceschi, *Il mondo della produzione urbana: artigiani, salariati, Corporazioni in Storia del lavoro in Italia. Il Medioevo: dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, a cura di F. Franceschi, Castelvecchi Roma, 2017, 374-420.
- Gaulin 2019 = J.-L. Gaulin, *Introduction. La restitution des bien mal aquis, une question historiographique* in Male ablata. *La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. Gaulin et G. Todeschini, École française de Rome Roma, 2019, 1-14.
- Giansante 2000 = M. Giansante, *I notai bolognesi in età comunale. Tra cultura letteraria e impegno ideologico*, «I Quaderni del M.AE.S.» 3 (2000), 65-88, distr. in formato digitale da Reti Medievali, www.biblioteca.retimedievali.it
- Giansante 2008 = M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Il Mulino Bologna, 2008.
- Giansante 2011 = M. Giansante, Male ablata. *La restituzione delle usure nei testamenti bolognesi fra XIII e XIV secolo*, in «Rivista Internazionale di diritto comune» 22 (2011), 183-216.
- Giansante 2019 = M. Giansante, *La restituzione del maltolto nei testamenti bolognesi dai documenti dell'Archivio di Stato* in Male ablata. *La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. Gaulin et G. Todeschini, École française de Rome Roma 2019, 87-105, app. doc. 106-109.
- Greci 1988a = R. Greci, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi in Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna Clueb 1988, 157-223.
- Greci 1988b = R. Greci, *L'apprendistato nella Piacenza tardo-comunale tra vincoli corporativi e libertà contrattuali* in *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna Clueb, 1988, 225-281.
- Hinc publica fides 2006 = *Hinc publica fides: il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici; organizzato dal Consiglio Notarile di Genova, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2006 (*Per una storia del notariato nella civiltà europea*, 7).
- Hubert 2018 = E. Hubert, *Il progetto di una società evidente. Riconoscere le persone e le cose nello spazio politico (XII-XIV secolo)* in *La necessità del segreto. Indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre*, a cura di Jacques Chiffolleau, Etienne Hubert e Roberta Mucciarelli, Viella Roma, 2018, 239-265.
- I placiti del Regnum Italiae = I placiti del Regnum Italiae*, a cura di Cesare Manaresi, Roma Tipografia del Senato, 1955-1960.

- Le leggi dei Longobardi² = *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, a cura di C. Azzara e S. Gasparri, Roma Viella, 2005.
- Liva 1979 = A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano dall'alto medioevo alla fine del Settecento*, 1979.
- Male ablata = Male ablata. *La restitution des bien mal aquis (XII^e-XV^e siècle)*, Études runies par J.-L. Gaulin et G. Todeschini, École française de Rome Roma, 2019.
- Mangini 2007 = M.L. Mangini, *Il notariato a Como. "Liber Matricule Notariorum Civitatis et Episcopatus Cumarum" (1427-1605)*, Insubria University Press Varese, 2007.
- Massetto 2002 = G.P. Massetto, *Osservazioni in materia di contratti nella Summa totius artis notariae in Rolandino e Pars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. Tamba, Milano, 2002, 249-328.
- Mediazione notarile = *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani, M.L. Mangini, F. Pagnoni, Milano, 2022 (Quaderni degli Studi di storia medievale e di Diplomatica VI) <https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD/issue/view/1762>
- Padoa Schioppa 1980 = A. Padoa Schioppa, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI e XII*, in «Nuova Rivista Storica» 64, 265-289; ora anche in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015, VII.
- Padoa Schioppa 1988 ma 1990 = A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese nell'età carolingia*, in «Archivio Storico Lombardo» 114, 9-25; ora anche in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015, IV.
- Padoa Schioppa 2003 = A. Padoa Schioppa, *Giudici e giustizia nell'Italia carolingia in Amicitiae pignus*. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, Milano, vol. III, 1623-1667; ora anche in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015, III.
- Padoa Schioppa 2005 = A. Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa – Il medioevo – Parte prima*, Ristampa accresciuta, Padova Cedam, 2005.
- Padoa Schioppa 2006 = A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia nei placiti longobardi: note sul sistema delle prove*, in *Leges – Gentes – Regna, Zur Rolle von germanischen Rechtsgewohnheiten und lateinischer Schrifttradition bei der Ausbildung der frühmittelalterlichen Rechtskultur*, hrsg. von G. Dilcher und E.-M. Distler, Berlin 2006, 333-350; anche in Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dolcini e E. Paliero, Milano, 2006, vol. III, 2935-2952; ora anche in A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015, I.
- Padoa Schioppa 2011 = A. Padoa Schioppa, *Processi di libertà nell'Italia altomedievale*, in «Nuova Rivista Storica» 95, 393-436; ora anche in A. Padoa Schioppa,

- Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015, V.
- Padoa Schioppa 2015 = A. Padoa Schioppa, *Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto Fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 2015.
- Padoa Schioppa 2016² = A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto dal medioevo all'età contemporanea*, seconda edizione, Il Mulino Bologna, 2016.
- Piergiovanni 2002 = V. Piergiovanni, *Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. Tamba, Milano, 2002, 235-248.
- Pini 1987 = A.I. Pini, *La presenza dello Studio nell'economia di Bologna medievale in L'Università a Bologna. Personaggi, momenti e luoghi dalle origini al XVI secolo*, a cura di O. Capitani, Silvana editoriale Bologna, 1987, 85-111.
- Pini 1988 = A.I. Pini, *I maestri dello Studio nell'attività amministrativa e politica del comune bolognese in Cultura universitaria e pubblici poteri a Bologna dal XII al XV secolo*, atti del convegno di Bologna, 20-21 maggio 1988, a cura di O. Capitani, Bologna Istituto per la storia di Bologna, 1990, 151-178.
- Pini 1999 = A.I. Pini, *Un principe di notai in una «Repubblica di notai». Rolandino Passeggeri nella Bologna del Duecento*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza Tile. Co. 1999, 29-46.
- Roumy 2009 = F. Roumy, *Histoire du notariat et du droit notarial en France in Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, M. Schmoeckel/W. Schubert (Hrsg.), Nomos Baden-Baden, 2009, 125-169.
- Rovere 2002 = A. Rovere, *Comune e documentazione in Comuni e memoria storica. Alle origini del Comune di Genova*. Atti del Convegno di Studi. Genova 24-26 settembre 2001, Genova, 2002, 261-298.
- Sarti 2002 = N. Sarti, *Publicare – Exemplare – Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella prassi del XIII secolo in Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. Tamba, Milano, 2002, 611-667.
- Storti cds = C. Storti, *Notai e carte tra VII e X secolo. Rileggendo editti e capitolari del regno longobardo e del regno d'Italia*, relazione tenuta al Corso di Studi 'Notariato medievale italiano' CERM di Trieste, 1 febbraio-29 marzo 2021.
- Tamba 1998 = G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna CLUEB, 1998.
- Tamba 2002 = G. Tamba, *Rolandino nei rapporti familiari e nella professione*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a cura di G. Tamba, Milano Giuffrè, 2002, pp. 75-118.
- Zimmermann 1996 = R. Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Oxford Oxford University Press, 1996.